

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041' Tel 0861979142' Fax 0861979225' CF 00179510672

ORDINANZA N. 268

Castelli il 03/10/2017

OGGETTO: Edificio in loc. Castelli fg.13 particella n.19 sub 6 e particella 253 sub 3 sito in Frazione Colledoro. Revoca ordinanza n. 222 del 11/05/2017 e DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' TOTALE ed inagibilità RISCHIO ESTERNO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24/08/2016 e fino a tutto il 18/01/2016 da un terremoto di elevata magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza di beni pubblici e privati;

VISTI gli eccezionali eventi meteorologici registrati dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato l'intero territorio comunale;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato gravi danneggiamenti ad edifici pubblici, privati ed alle attività economiche, già gravemente compromesse dagli eventi sismici del 06 aprile 2009;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 222 del 11/05/2017 con la quale si dichiara che l'edificio non è utilizzabile per solo rischio esterno.

VISTO l'esito dell'ulteriore sopralluogo effettuato in data 26/08/2017 dalla squadra preposta di Protezione Civile n. 2436 scheda n. 04 sull'immobile in oggetto, in conseguenza del quale si dichiara che l'edificio è:

E totalmente inagibile + **F** inagibile per rischio esterno

DATO atto che della situazione accertata si è data verbale ed immediata informazione diretta agli interessati affinché tengano conto della situazione dello stato dei luoghi e delle strutture rilevate in funzione dell'uso a cui i locali sono normalmente preposti;

Considerato che, pertanto, si rende necessario notificare il presente provvedimento al proprietario;

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Visto l'art.650 del Codice Penale;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo della struttura in questione; per quanto sopra,

DISPONE

1. La revoca delle ordinanze n. 222 del 11/05/2017;
2. l'inagibilità totale dell'edificio (esito di tipo "E") unitamente all'inagibilità per rischio esterno (esito "F"), alle condizioni tutte richiamate in premessa, dell'edificio sito a Castelli (TE) in frazione Colledoro ed individuato al foglio 13 p.lla 19 sub 6 e p.lla 253 sub 3 ricomprendente le unità immobiliari intestate alle seguenti ditte:

- PETRILLI SILVANA nata a Castelli (TE) il 19/11/1950 e residente a Roma, Via Francesco Baracca,23 cap 00177 in qualità di proprietaria;

- PETRILLI ROSINA nata a Castelli (TE) il 24/10/1952 e residente in Montorio al Vomano, Viale Risorgimento, 71 in qualità di comproprietaria;
- PETRILLI MARIA nata a Castelli (TE) il 19/02/1947 e residente in Montorio al Vomano, Via Piane, 60 in qualità di comproprietaria;
- PETRILLI ANTONELLA nata a Castelli (TE) il 17/12/1948 e residente in Montesilvano, Via C. Pisacane, 6 in qualità di comproprietaria;
- PETRILLI GIUSEPPE nata a Castelli (TE) il 28/09/1945 e residente in Svizzera località Coira Via Wiesenthalstrasse,72 in qualità di comproprietario;

DIFFIDA

Le ditte indicate, a seguito delle riscontrate precarie condizioni statiche dell'intero edificio o di sue parti strutturali, ad accedere all'unità immobiliare in questione e di porre in essere tutte le misure idonee e necessarie per impedire a chiunque altro l'accesso in parola.

Ogni accesso alle strutture, ritenuto indispensabile ed indifferibile, dovrà essere preventivamente concordato con il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la sorveglianza del personale dei Vigili del Fuoco.

AVVERTE

Inoltre, che a norma dell'art.3 comma IV° della legge n.241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila;

In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

A norma dell'art.4 della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Daniele DI BONAVENTURA, Responsabile del Settore Tecnico;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alla ditta sopra individuata ed al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica di osservanza;

Il Sindaco
Rinaldo SEGA



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto _____ ho notificato alle ore _____ del giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2017 il presente atto nel Comune di _____ frazione _____ via _____ n. _____ mediante consegna di copia a _____ nella sua qualità di _____ che ha firmato per accettazione.

Ho dato notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. _____ in data _____ dell'Ufficio Postale di _____

FIRMA DEL CONSEGnatARIO

(firma leggibile)

IL MESSO

(firma leggibile)